

**Deliberazione n. 79/2011**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Luisa D'EVOLI	Consigliere (relatore)
Alessandro BENIGNI	Referendario
Francesco BELSANTI	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell'adunanza del 28 ottobre 2011 ha assunto la seguente deliberazione.

Vista la lettera in data 27 luglio 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Genova ha rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 54 del 19 ottobre 2011 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nell'adunanza del 28 ottobre 2011, il magistrato relatore Cons. Luisa D'Evoli;

PREMESSO:

Con istanza del 27 luglio 2011, prot. 242914 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 71 del 27 luglio 2011 - assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 28 luglio 2011 con il n. 0002743-28/07/2011-SC\_LIG-T85-A - il Sindaco del Comune di Genova ha chiesto alla Sezione di far conoscere se la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, dei

compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o di altre utilità comunque denominate prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, sia applicabile anche all'indennità percepita dal segretario generale per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale.

L'Amministrazione, nel precisare che il compenso del segretario-direttore generale è già soggetto alla riduzioni previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e cioè a quella del 5% per i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a 90.000,00 euro lordi annui e a quella del 10% per la parte eccedente i 150.000,00 euro lordi annui, rappresenta che l'eventuale applicazione della riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo decreto-legge comporterebbe una doppia imposizione sul medesimo compenso.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere all'odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere, con riferimento al compenso previsto per il segretario generale dell'ente locale titolare dell'incarico di direzione generale, una valutazione sulla corretta interpretazione dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

2. In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie



Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del quesito alla "materia della contabilità pubblica", concernendo il quesito l'esatta portata applicativa di una norma di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento comunque della spesa pubblica.

3.1. Nel merito, occorre innanzitutto richiamare il contenuto dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La norma prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"*.

3.2. La disposizione, che si colloca nell'ambito di un insieme di norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica e dei costi degli apparati amministrativi, è già stata ripetutamente oggetto di esame da parte della Corte dei conti in sede consultiva.

Se, sulla base di un consolidato orientamento delle Sezioni regionali, la norma è da ritenersi applicabile anche agli enti locali (Cfr. Sez. Toscana, delib. n. 204 del 2010, Sez. Lombardia, delib. n. 1072 del 2010 e n. 13 del 2011, Sez. Campania, delib. n. 173 del 2011, Sez. Emilia Romagna, delib. n. 18 del 2011, Sez. Piemonte, delib. n. 60 del 2011), più articolate sono le implicazioni poste con la richiesta di parere in esame.

Sulla questione oggetto del presente quesito si sono già espresse peraltro la Sezione regionale di controllo per la Toscana e la Sezione regionale di

controllo per la Lombardia.

La prima ha in particolare affermato che la figura del direttore generale, qualora incaricato ai sensi dell'art. 108 del TUEL, soggiace al disposto dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, ma non ha nella specie esplicitato se l'indennità corrisposta sia soggetta anche al regime dell'art. 6, comma 3, del medesimo decreto-legge (Sez. Toscana, delib. n. 67 del 3 maggio 2011), lasciando in ogni caso intendere che la riduzione del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 costituisca piuttosto misura di contenimento generalizzata applicabile sì anche agli incarichi di direttore generale dell'ente locale ma esclusivamente nelle ipotesi diverse dal cumulo, ormai ammesso dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42 solo in via transitoria, delle funzioni di segretario comunale e direttore generale dell'ente locale.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere immediatamente successivo a quello della Toscana, nel ribadire una generalizzata applicazione della decurtazione imposta dal legislatore nei confronti degli enti locali, ha ritenuto invece di ricomprendere nella riduzione del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 la remunerazione delle funzioni di direttore generale anche là dove queste siano attribuite al Segretario generale, in ragione dell'espreso riferimento letterale ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (Sez. Lombardia, delib. n. 315 del 27 maggio 2011).

La medesima Sezione regionale di controllo per la Lombardia, chiamata nuovamente ad esprimersi sulla portata applicativa dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 con particolare riferimento a fattispecie concernenti le indennità attribuite a dipendenti dell'ente locale titolari di posizioni organizzative o di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art.

110 del TUEL, ha peraltro di recente affermato che gli emolumenti versati a tali soggetti rientrano nella nozione di retribuzione, ovvero di trattamento economico complessivo del dipendente pubblico, cui l'art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 17, 22, 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 riserva una disciplina specifica in ordine al blocco degli incrementi stipendiali (che non può superare quello erogato nell'anno 2010), alla sospensione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, al contributo di solidarietà per i redditi eccedenti i 90.000 euro (5%) e i 150.000 euro (10%), al trattamento economico di titolari d'incarichi dirigenziali e di incarichi aggiuntivi. Sicché l'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 costituisce, ad avviso della Sezione Lombardia, norma speciale che si applica a talune indennità corrisposte in favore degli amministratori locali o ai membri degli organi d'indirizzo, direzione e controllo di organismi dell'ente locale ma non anche ai dipendenti pubblici, essendo il regime del trattamento economico del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione disciplinato in via diretta dall'art. 9 del medesimo decreto-legge (Sez. Lombardia, n. 495 del 28 settembre 2011).

3.3. La soluzione al quesito posto con la presente richiesta di parere trova dunque un momento di sintesi proprio nell'indirizzo interpretativo da ultimo espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la citata deliberazione n. 495 del 2011, che, in parte superando il precedente orientamento espresso sulla specifica questione con la deliberazione n. 315 del 2011, ha in realtà confermato quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con la citata deliberazione n. 67 del 2011, secondo cui l'indennità corrisposta al segretario comunale, incaricato ai sensi dell'art. 108 del TUEL della direzione generale dell'ente locale, soggiace al disposto dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non anche alla riduzione del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del

medesimo decreto-legge.

Si tratta ovviamente di un'ipotesi destinata nei fatti a diventare marginale costituendo la figura del segretario comunale titolare dell'incarico di direttore generale solo una fattispecie di diritto transitorio.

La disciplina a regime introdotta dall'art. 2, comma 186, lett. d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede infatti la soppressione dell'incarico del direttore generale, ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non solo nell'ipotesi del direttore esterno, ma anche in quella del segretario comunale, cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell'art. 108, comma 4, del TUEL.

Come affermato dalla Corte in sede consultiva, l'impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere il relativo compenso aggiuntivo al medesimo funzionario. Specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze dei comuni interessati devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione ovvero al medesimo segretario comunale nell'ambito delle competenze di coordinamento ex art. 97, comma 4, del TUEL.

Il regime transitorio prevede tuttavia che la disposizione soppressiva di cui all'art. 2, comma 186, lett. d), della legge n. 191 del 2009 si applica dalla scadenza dei singoli incarichi dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010).

Tolta dunque l'ipotesi, come quella in esame, della figura transitoriamente vigente del segretario generale, contestualmente direttore generale dell'ente locale, per la cui indennità di direzione generale deve ritenersi esclusa l'applicazione della decurtazione del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 mentre deve ritenersi applicabile l'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, resta fermo l'assoggettamento alla

riduzione del 10% dell'indennità di direzione generale ove si tratti di attribuzione di incarico esterno.

P.Q.M.


nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Genova.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nell'adunanza del 28 ottobre 2011.

L'Estensore

Luisa D'Evoli



Il Presidente

Ennio Colasanti



Depositata il 15 NOV. 2011

Il Funzionario Preposto

(Dott. Michele Bartolotta)

